

Si tratta della VENDITA AL MINUTO DI ALCOLICI, realizzata in esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita oppure in attività commerciale già avviata. Ogni tipologia ha il suo proprio regime autorizzatorio.

A seguito dell'approvazione del **Decreto Crescita**, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato reintrodotta l'**obbligo della denuncia fiscale** per la vendita di alcolici anche per talune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate: esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, ricettivi, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati.

La Regione Toscana ha già reso disponibile il **modello per la comunicazione, che vale come denuncia per la vendita di alcolici** (D.Lgs. 504/1995) in corrispondenza dell'**endoprocedimento ADM 1**.

La Regione Toscana sta provvedendo a rendere disponibile su STAR l'endoprocedimento ADM 1, finora previsto solo per la vendita all'ingrosso e per quella congiunta dettaglio/ingrosso.

Avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in un esercizio di vicinato

Si applica il **regime amministrativo della SCIA unica** (art. 19-bis, comma 2, della Legge 241/1990), prevista qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il **codice attività 47.100R** :

- **la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio di vicinato;**
- **la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici, che sarà trasmessa a cura del SUEAP alla Agenzia delle Dogane.**

Entro 60 giorni, qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, il Comune può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

Avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in una media struttura di vendita

Si applica il **regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso**, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, **più comunicazione ad Ente terzo**.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

- **l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della media struttura di vendita**, utilizzando il **codice attività 47.102R**
- **la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici**, che il SUEAP trasmetterà all'Agenzia delle Dogane.

Avvio di un'attività di vendita al minuto di alcolici in una grande struttura di vendita

Si applica il **regime amministrativo della autorizzazione/silenzio assenso**, cioè un provvedimento espresso del Comune oppure un provvedimento formatosi per silenzio-assenso con il decorso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, **più comunicazione ad Ente terzo**.

Occorrono quindi, separatamente compilate ma trasmesse in unico invio allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in modalità on line, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR):

- **l'istanza in bollo di autorizzazione per l'avvio della grande struttura di vendita**, utilizzando il **codice attività 47.104R**
- **la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici**, che il SUAP trasmetterà all'Agenzia delle Dogane.

In caso di attività commerciale già avviata, si applica il **regime amministrativo della comunicazione** (art. 19-bis della Legge 241/90), che produce effetto con la sola presentazione.

È sufficiente una comunicazione da presentare all'Agenzia delle Dogane per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) in modalità on line, sempre esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività dell'attività in essere.

La denuncia fiscale per gli alcolici è richiesta anche per tutte le tipologie di [somministrazione di bevande](#) appunto alcoliche, di qualunque gradazione. Lo STAR prevede l'endoprocedimento ADM 1, con relativa domanda di attivazione, per l'avvio dei circoli e rende disponibile l'endoprocedimento stesso all'avvio della somministrazione presso gli impianti sportivi.

-
